

27

**COMUNE DI CAPRILEONE**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

N. 09 Registro

del 23.03.2001

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Soggetta a controllo preventivo di legittimità, art.4, comma 1, L.R. n.23/1997.

**OGGETTO:** Approvazione regolamento per l'applicazione delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'anno **DUEMILAUNO** il giorno **ventitre** del mese di **MARZO** alle ore **19,00** e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **INIZIO**<sup>1</sup> disciplinata dal comma 1 dell'art.30 della L. R. 06/03/1986, n.9, esteso ai Comuni dall'art.58 della stessa L.R., in sessione **straordinaria** prevista dall'art.31, comma 1, legge 142/1990 recepito dalla L.R. n. 48/1991, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome del Consigliere		Presente	Assente
TRISCARI	Silvio	☒	☐
TRISCARI	Mario	☒	☐
TRUGLIO	Benedetto	☐	☒
LOMBARDO FACCIALE	Sebastiano	☒	☐
LETIZIA	Gioacchino	☒	☐
DI LUCA	Antonino	☒	☐
RIOLO	Rosario	☒	☐
GIULIANO	Calogero	☒	☐
VITANZA	Giuseppe	☒	☐
CAPUTO	Salvatore	☒	☐
LI VOTI	Giuseppe	☒	☐
ROSELLA MUSICO	Massimo	☒	☐
ARMELI IAPICHINO	Gabriella	☐	☒
BONTEMPO	Vincenzo	☒	☐
VICARIO	Giuseppe	☒	☐
<b>Assegnati: n. 15</b>	<b>In carica: n. 15</b>	<b>Presenti n.13</b>	<b>Assenti n 02</b>

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. 6/3/86, n.9, il numero degli intervenuti, assun. da Presidenza il Sig. **Triscari Silvio** nella sua qualità di **Presidente**  
Partecipa il Segretario del Comune **Dr.ssa Anna Maria Messina**  
Risultano presenti: **Vice- Sindaco De Plano Mario e l'Assessore Mazzola**  
Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: **Bontempo - Lombardo - Li Voti.**  
**La seduta è pubblica.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO che, ai sensi dell'art.53 della legge 08/06/90, n.142, recepito dalla L.R. n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE;
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile: parere FAVOREVOLE;
- il segretario comunale, sotto il profilo di legittimità: parere FAVOREVOLE;

<sup>1</sup> Inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° omma.

8

**COMUNE DI CAPRI LEONE**  
**(Provincia di Messina)**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
Presentata dal Responsabile del servizio TRIBUTI

**OGGETTO:** Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

PREMESSO che l'art. 52 del D. Lgs 446 del 15 Dicembre 1997 testualmente dispone che: "Le province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti..."

CHE occorre rideterminare il regolamento sulla Tassa Rifiuti Solidi Urbani;

CHE, così come previsto dall'art. 20, comma 2, dell'annesso regolamento, "L'art. 49 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 così come modificato dall'art. 33, comma 1 della Legge 23 Dicembre 1999, n.488, ha disposto la soppressione della tassa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio..." e che, pertanto, rimane ancora vigente, nel nostro Comune, la TARSU;

VISTO il D. Lgs. 507/93;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs 446 del 15 Dicembre 1997

VISTO il d. Lgs n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legislazione vigente in materia,


**SI PROPONE DI**

- 1) Approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani , annesso alla presente proposta e composto da n. 22 articoli.
- 2) Dare mandato al responsabile dell'Ufficio Tributi di inviare copia del regolamento, oggetto della presente proposta, al Ministero delle Finanze Direzione centrale per la fiscalità locale.

L'Istruttore

Maurizio Merlino  


Il Responsabile del Servizio

  
Marina Mollica  


COMUNE DI  
CAPRI LEONE  
PROVINCIA DI MESSINA

\*

**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA PER  
LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI  
URBANI**

# COMUNE DI CAPRI LEONE

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

### TITOLO I

#### ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

### TITOLO II

#### TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 6 Parametri e tariffe
- Art. 7 Locali ed aree tassabili
- Art. 8 Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 Locali ed aree non utilizzate
- Art. 10 Classificazione dei locali ed aree
- Art. 11 Tassa giornaliera
- Art. 12 Riduzioni

### TITOLO III

#### DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art. 13 Denunce
- Art. 14 Accertamento e controllo
- Art. 15 Accertamento con adesione del contribuente
- Art. 16 Riscossione
- Art. 17 Autotutela e rimborsi
- Art. 18 Sanzioni ed interessi
- Art. 19 Lotta all'evasione

## TITOLO IV

---

### DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 20** Disposizioni transitorie

**Art. 21** Norme di rinvio

**Art. 22** Entrata in vigore

## **TITOLO I**

### **ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del regolamento**

1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base dell'esposizione contenuta nel capo III del D. Lgs. N. 507 del 15/11/93.

#### **Art. 2**

##### **Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa**

1) Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2) Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili, pericolosi.

3) Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

4) La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

#### **Art. 3**

##### **Presupposto della tassa ed esclusioni**

1) La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, talora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3) Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilia, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore di attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o, comunque, per un periodo inferiore all'anno.

4) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economico-professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6) Sono esclusi dalla tassa a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di legge, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri; b) le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

#### **Art. 4**

##### **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

1) La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2) Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo. In tali casi la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

3) Il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, è obbligato a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, elenco dei detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato.

#### **Art. 5**

##### **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2) La tassa cessa o decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui rispettivamente cessa o inizia l'utenza. In entrambi i casi occorre presentare presso l'Ufficio Tributi idonea denuncia.

3) In caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

## TITOLO II

### TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

#### Art. 6

##### Parametri e tariffe

1) La tassa è commisurata alle superficie dei locali, al netto dei muri perimetrali, ed aree scoperte occupate ed è determinata moltiplicando la superficie degli stessi per le corrispondenti tariffa adottate dal Comune.

2) Le tariffe per ogni categoria di utenza, sono determinate, annualmente con delibera di C.C. secondo il rapporto di copertura dei costi di gestione relazionata da parte del responsabile del servizio finanziario.

#### Art. 7

##### Locali ed aree tassabili

1) Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri.

2) Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto.

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

e) tutti i vani di vani delle case di cura, delle collettività in genere e delle scuole di ogni ordine e grado;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

3) Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani, ed in via esemplificativa:

a) le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via.

## Art. 8

### Locali ed aree non tassabili

1) In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

a) i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

b) le superfici utilizzate per le attività sportive per le parti riservate ai solo praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

c) le aree scoperte di cui al n. 6 dell'art. 10, a condizione che non producano o usufruiscano del servizio di smaltimento rifiuti comunale.

## Art. 9

### Locali ed aree non utilizzate

1) La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.

2) I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento .

3) I locali e le aree, a diversa destinazione, si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.

## Art. 10

### Classificazione dei locali ed aree

1) Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D. Lgs . 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle categorie di cui alla seguente tabella secondo il loro uso e destinazione.

A	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche ed attività di istruzione culturale, politiche, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre.
B	Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive nonché aree ricreativo-turistiche quali campeggi, e complessi attrezzati.
C	Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri
D	Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelli delle categorie B), E), ed F), circoli sportivi e ricreativi.
E	Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.
F	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.
G	Aree scoperte, distributori di carburanti e autonomi depositi di stoccaggio.

### Art. 11

#### Tassa giornaliera

1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Capri Leone la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2) La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 20%.

3) Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall' art. 50 del D. Legs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

4) In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

### Art. 12

#### Riduzioni

1) Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- a) in misura pari al 60% della tariffa da 600 a 1000 metri ;
- b) in misura pari al 50% della tariffa per distanze superiori ai 1000 metri.

2) La tassa è ridotta del 40%, ai sensi del comma 2, art. 59, D. Lgs. N. 507/93 per i seguenti casi:

- a) quando il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di

nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta;

b) nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali;

3) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazioni di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente ha diritto all'riduzione del 40% prevista per i casi di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4) In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D. Lgs. N. 507/93, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta anche nei casi di cui al seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE
1	Abitazione con unico occupante	30%
2	Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.	20%
3	I locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio delle attività svolte.	20%
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al n. 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.	20%
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.	20%
6	Aree scoperte	50%

5) Le riduzioni tariffarie di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza delle condizioni suddette.

6) Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni della applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo al decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76, D. Lgs. N. 507/93.

7) Ai sensi dell'art. 62, comma 3, D. Lgs. N. 507/93 è concessa una riduzione nella misura del 30% dell'imposta totale nei confronti di tutte quelle attività che producono totalmente o parzialmente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici e nocivi a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

8) Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili.

### TITOLO III

#### DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

##### Art. 13

##### Denunce

1) I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione del comune stesso.

2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

3) La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

a) per le persone fisiche il cognome e il nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio fiscale e/o di residenza.

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

c) Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 30/5/89 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

##### Art. 14

##### Accertamento e controllo

1) In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Lgs. 507/1993.

2) Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993:

a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

4) Il ricorso contro l'avviso di accertamento deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato ai sensi del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546.

## **Art. 15**

### **Accertamento con adesione del contribuente**

1) L'accertamento delle tasse smaltimento rifiuti solidi urbani può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.

2) Il Funzionario Responsabile della tassa, prima di emettere avviso di accertamento di cui al precedente articolo, può inviare al contribuente un invito a comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per procedere ad accertamento con adesione. La richiesta di esibire atti e documenti e l'invio del questionario di cui al precedente articolo costituiscono anche invito per l'accertamento con adesione. Trascorsi i termini di comparizione il Funzionario Responsabile della tassa disporrà la notifica dell'avviso di accertamento.

3) Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione presso l'Ufficio Tributi, indicando il proprio recapito anche telefonico.

4) Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente comma l'ufficio Tributi formula al contribuente l'invito a comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

5) A seguito dell'istanza del contribuente il termine per l'impugnazione di cui al comma 1 dell'art. 21 del D.lgs. del 31.12.1992 n. 546 è sospeso per un periodo di novanta giorni; durante il periodo della sospensione dei termini è sospesa anche la riscossione delle somme liquidate, che è effettuata, qualora non siano intervenuti altri fatti o provvedimenti sospensivi, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto di accertamento comporta automatica rinuncia all'istanza.

6) Le attività svolte durante la procedura di accertamento con adesione sono verbalizzate in apposito processo verbale anche se la procedura si conclude con esito negativo. Se viene raggiunto accertamento con adesione, esso è redatto in forma scritta con atto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile della tassa o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione della maggiore tassa, addizionali, sanzioni e delle altre somme dovute a seguito della definizione.

7) L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

8) La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior imposta, non inferiore a lire 500.000.

9) A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. Le somme sono riscosse a mezzo ruolo secondo le disposizioni di cui all'art. 17.

#### **Art. 16**

##### **Riscossione**

1) Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.

2) Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

#### **Art. 17**

##### **Autotutela e Rimborsi**

1) Il potere di annullamento compete al Funzionario Responsabile della tassa rifiuti solidi urbani ovvero in via sostitutiva ad un suo delegato.

2) L'ufficio Tributi può procedere, dopo l'effettuazione di idonee verifiche ed accertamenti, in tutto o in parte all'annullamento di imposizioni tributarie, sia d'ufficio che su istanza di parte.

3) Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

4) Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4. del D. Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

5) In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

6) Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 2,5 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

#### **Art. 18**

##### **Sanzioni ed interessi**

1) Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.

2) Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquantamila lire

cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3) Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

4) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5) Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

## Art. 19

### Lotta all'evasione

1) Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

a) Ufficio tributi:

- dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 18 e di qualsiasi atto rilevante ai fini della tassa in apposita "cartella del contribuente";

- la "cartella del contribuente" di cui al precedente comma, dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via o per ordine alfabetico. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali devono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni del ruolo;

b) Ufficio Tecnico:

- dovrà assicurare all'Ufficio tributi ogni possibile collaborazione in relazione a licenze edilizie, ecc sanatorie, ecc. utili alla migliore determinazione del tributo.

c) Ufficio di Polizia Urbana e Amministrativa:

- dovrà assicurare all'Ufficio tributi ogni possibile collaborazione.

d) Ufficio Commercio:

- dovrà assicurare all'Ufficio tributi ogni possibile collaborazione in occasione di rilascio di qualsiasi autorizzazione o licenza di commercio.

e) Ufficio anagrafe:

- dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 20

##### Disposizioni transitorie

1) Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono le norme precedentemente deliberate in materia e sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli articoli di altre leggi vigenti.

2) L'art. 49 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 così come modificato dall'art. 33, comma 1 della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, ha disposto la soppressione della tassa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio. Resta salva la possibilità da parte del Comune di applicare in via sperimentale la tariffa.

#### Art. 21

##### Norme di rinvio

1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 ed ogni altra norma vigente connessa ad accertamento, sanzioni e contenzioso applicabili al tributo in oggetto.

#### Art. 22

##### Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione all'albo pretorio.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

VIANZA GIUSEPPE

IL PRESIDENTE

Triscari Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. ssa Anna Maria Messina

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo

0 APR 2001 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 01.06.2001 al 16.06.2001

L'ADDETTO

### ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 01.06.2001 al 16.06.2001.

Che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Capri Leone li, 17.06.2001

IL RESPONSABILE

(Sardo Carmelo)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Repubblicato dal 17.06.2001 all'1.7.2001  
pro diavetto

<p>Trasmessa Al CO. RE. CO. - <u>PALERMO</u> Con nota n. <u>232h</u> del <u>02.06.2001</u>. L'Addetto _____ Il Segretario C.le _____</p> <p>Il sottoscritto Segretario attesta:</p> <p><input type="checkbox"/> Che essendo pervenuta richiesta di controllo preventivo da parte di <math>\frac{1}{4}</math> dei Consiglieri per illegittimità;</p> <p><input type="checkbox"/> Che essendo pervenuta richiesta di controllo preventivo da parte della Giunta Municipale per illegittimità;</p> <p>La presente deliberazione è stata inoltrata al CO.RE. CO. Con nota prot. n. _____ del _____</p> <p><b>Il Responsabile</b> (Sardo Carmelo)</p> <p><b>Il Segretario C.le</b> (Dr.ssa Anna Maria Messina)</p>	<p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva:</p> <p><input type="checkbox"/> Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, senza richiesta di controllo;</p> <p><input type="checkbox"/> A seguito di inoltro al CO.RE.CO. che non si è pronunciato nei termini di legge successivi alla ricezione avvenuta il <u>06.06.2001</u>. Capri Leone li, <u>13.6.2001</u></p> <p><b>Il Segretario C.le</b> <u>Dr.ssa Anna Maria Messina</u></p> <p><b>DECISIONE CO.RE.CO.</b></p> <p>La presente deliberazione è stata:</p> <p><input type="checkbox"/> Ricontrata senza vizi di legittimità seduta del _____ nn. _____ / _____</p> <p><input type="checkbox"/> Annullata seduta del _____ nn. _____ / _____</p> <p><b>Il Segretario C.le</b> (Dr.ssa Anna Maria Messina)</p>
---	--

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_  
**Capri Leone li,** \_\_\_\_\_ **Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria**

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati: n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
**Il Responsabile del Servizio Finanziario**